|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE | | | | | | | | |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** | | | | | | | | |
|  | **N.** | **37/ARS** | | | **DEL** | **13/05/2019** | |  |
|  | | |  |  |  |  |  | |
| **Oggetto: art. 27 del DPR 382/80 –Attuazione della convenzione per il tirocinio degli studenti dei corsi di laurea attivati presso l’Università Politecnica delle Marche.** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **IL DIRETTORE**  **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** | | | | | | | | |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 12 della L. R. n. 19 del 1/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”.

**- D E C R E T A -**

1. di approvare il testo della convenzione di cui all’allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Direttore dell’ARS

Dott. Rodolfo Pasquini

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**Normativa di riferimento**

* + - * art.4 della L.R. 26 del 17 luglio 1996, recante ad oggetto: “Riordino del Servizio Sanitario regionale”;
      * DGR n. 955 del 09/07/2018, recante ad oggetto “art.4 L.R. n. 26/1996”- Nomina del direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria”.
* artt. 25 e 27 DPR 382/1980, recante ad oggetto” Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa didattica”.

**Motivazione ed esito dell’istruttoria**

* L’articolo 4 della L.R. 26/96 definisce l’Agenzia Regionale Sanitaria Strumento operativo per la gestione delle funzioni della Regione Marche – Servizio Sanità.
* Con la sopra citata DGR n. 955 del 9/07/2018, è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzi Regionale Sanitaria al dott. Rodolfo Pasquini.
* Il combinato disposto di cui agli articoli 25 e 27 del richiamato DPR 382/1980, consente all’Università di stipulare convenzioni con Enti e privati per meglio qualificare e supportare la formazione degli studenti, ed in particolare, l’art.27del suddetto DPR n.382/80 stabilisce che i rettori possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale delle Università.
* L’Agenzia Regionale Sanitaria è inserita nella rete per l’attività formativa finalizzata ad attività didattiche integrative degli studenti iscritti ai corsi di Laurea magistrale in epigrafe e, contattata per le vie brevi dall’Università, ha già manifestato la disponibilità ad offrire tale collaborazione per i Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro e in Assistenza Sanitaria.
* Con il presente decreto si propone di stipulare con la Università Politecnica delle Marche la convenzione per il tirocinio degli studenti del corsi di laurea magistrali in Scienze infermieristiche ed Ostetriche, del corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro ed un corso in assistenza Sanitaria, attivati presso l’Ateneo di Ancona, tenuto conto che il suddetto testo di convenzione è stato condiviso dall’UNIVPM.
* Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Agenzia Regionale Sanitaria

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Responsabile del Procedimento dott.ssa Loredana Moretti

**- ALLEGATI -**

Allegato 1

**Allegato 1**

**CONVENZIONE PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE, DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO E DEL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA ATTIVATI PRESSO L’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE.**

L’Università Politecnica delle Marche, di seguito definita “Università” nella persona del Rettore Prof.……………………….………………………………………delegato alla stipula del presente protocollo dal Consiglio di Amministrazione;

E

L’ Agenzia Regionale Sanitaria, con sede ad Ancona (AN) Via Gentile da Fabriano n. 3, P.IVA: 00481070423 di seguito definita “Agenzia”, nella persona del legale rappresentante Dott……………………………………………………………..

Premesso che:

* il decreto Leg.vo n. 502/1992 e s.m.i demanda all’Università la formazione per le professioni sanitarie, previa intesa con la Regione;
* la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche, in data 20 settembre 2018, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa per disciplinare i rapporti istituzionali ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n.517/1999;
* Il combinato disposto di cui agli articoli 25 e 27 del D.P.R. n. 382/1980 che consente all’Università di stipulare convenzioni con Enti e privati per meglio qualificare e supportare la formazione degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro e del Corso di Laurea in Assistenza Sanitariae di acquisire la collaborazione del personale ad esso appartenente.

Considerato che:

* l’Agenzia ha strutture tali da favorire l’attività formativa per gli studenti iscritti ai corsi in epigrafe e, contattata per le vie brevi dall’Università, ha già manifestato la disponibilità ad offrire tale collaborazione;
* l’Agenzia è già inserita nella rete formativa del Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1

Le premesse fanno parte integrante del presente protocollo.

ARTICOLO 2

L’Agenzia, per l’attività formativa correlata ai Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, al Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e luoghi di Lavoro e in Assistenza sanitaria, mette a disposizione dell’Università le proprie strutture.

Eventuali modifiche ed integrazioni al precedente comma, potranno essere apportate mediante scambio di corrispondenza tra l’Università e l’Agenzia.

ARTICOLO 3

L’Agenzia mette a disposizione il proprio personale per l’attività didattica e di tirocinio oggetto della presente convenzione.

Le predette attività, affidate al personale dell’Agenzia, non comportano oneri a carico dell’Amministrazione Universitaria e gravano sul bilancio dell’Agenzia medesima nel rispetto della normativa che regola il rapporto di lavoro con il proprio personale.

ARTICOLO 4

Nella presente convenzione tra la Regione e l’Università sono a carico dell’Agenzia le spese relative a:

1. retribuzione del proprio personale messo a disposizione;
2. arredamento dei locali messi a disposizione per la formazione e di quelli destinati a spogliatoi degli studenti frequentanti;
3. utenze relative all’utilizzo dei locali di cui al punto b);
4. materiale d’uso;
5. manutenzione delle strutture destinate alla formazione;
6. eventuali dispositivi di protezione individuali.

ARTICOLO 5

L’Università assume la responsabilità, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica, nonché tutti gli oneri ad essa connessi e previsti da leggi, regolamenti ed accordi che non sono demandati, con il presente accordo, alla Agenzia.

Tra gli oneri di cui al precedente comma, sono compresi quelli relativi a:

1. retribuzione del proprio personale che, nell’ambito dei Corsi di Laurea professionalizzanti di area sanitaria, viene messo a disposizione ai sensi del presente protocollo;
2. materiale didattico;
3. libri, riviste e materiale di emeroteca;
4. assicurazione responsabilità civile verso terzi ed infortuni;
5. prevenzione e tutela sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008;
6. oneri connessi alle selezioni di accesso ed agli esami finali;
7. formazione didattico-tutoriale delle figure di supporto alla attività formativa pratica professionalizzante;
8. eventuali campagne di promozione all’accesso dei Corsi di Laurea.

ARTICOLO 6

L’Università provvede ad assolvere tutte le funzioni di Segreteria, sia amministrativa che didattica, nei confronti degli studenti iscritti ai vari Corsi di studio. Per tali funzioni l’Università può avvalersi anche di risorse messe a disposizione da terzi.

ARTICOLO 7

L’Università si impegna a definire la programmazione delle attività di tirocinio che vengono espletate presso le strutture dell’Agenzia.

Gli adempimenti di cui sopra, per quanto attiene gli aspetti organizzativi che possono avere risvolti sull’assistenza, vengono effettuati d’intesa con l’Agenzia.

L’Università si impegna a dare tempestiva comunicazione all’Agenzia in merito:

* agli studenti interessati;
* ai tempi di permanenza presso le varie strutture dell’Agenzia;
* al piano formativo che gli stessi studenti devono seguire.

I tirocinanti devono impegnarsi a svolgere esclusivamente le attività previste nel progetto formativo, sotto la guida del personale strutturato addetto.

ARTICOLO 8

L’Università garantisce che gli studenti iscritti ai vari Corsi di Studio sono assicurati sia per gli infortuni che per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 9

L’Università acquisisce l’impegno dal proprio personale e dagli studenti che frequentano le strutture della Agenzia;

* al rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
* al mantenimento della necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze, acquisiti durante la permanenza presso le medesime strutture.

ARTICOLO 10

Il Rappresentante Legale della Agenzia viene individuato quale “Datore di Lavoro” ex D.Lgs. n.81/2008 nei confronti del personale e degli studenti dell’Università, limitatamente alla attività di tirocinio che viene espletata all’interno dell’Agenzia.

A tale fine l’Università trasmette alla Direzione dell’Agenzia gli elenchi delle unità di personale e degli studenti interessati; fino a tale comunicazione ufficiale la responsabilità permane all’Università.

Il “Datore di Lavoro”, come individuato nel presente articolo assume l’obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti dovuti all’applicazione delle norme legislative dirette a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008.

L’Università quale datore di Lavoro, assicura una preliminare illustrazione delle norme che tutelano la salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, delle nozioni preliminari sui rischi aziendali, sulle procedure di riduzione di tali rischi a livello accettabile e sui comportamenti per lavorare in sicurezza.

Resta l’obbligo dell’Agenzia di provvedere alla informazione e formazione adeguata in riferimento allo specifico posto di lavoro, mansioni ed attrezzature messe a disposizione da parte della medesima Agenzia.

ARTICOLO 11

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo vale quanto disciplinato dalla normativa

vigente, nonché dagli atti regolamentari adottati dall’Università in applicazione della predetta

normativa.

ARTICOLO 12

Il presente protocollo attuativo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e produce i suoi effetti per un triennio.

La presente convenzione è rinnovabile, per la medesima durata, previ accordi preliminari, salvo disdetta da presentare con un preavviso di almeno 6 mesi.

ARTICOLO 13

In caso di mancato accordo l’Autorità Giudiziaria, competente per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in merito all’interpretazione, l’esecuzione e/o la validità della presente convenzione, viene individuata nel Foro di Ancona.

ARTICOLO 14

La presente convenzione è stipulata in forma digitale ai sensi dell’art.24 del D.lgs.07/03/2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” e s.m.i. Essa è soggetta all’imposta di bollo sin dall’origine, alla quale provvede l’Università Politecnica delle Marche assolvendola in modo virtuale come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – DRE Marche.

Il presente atto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 40 del “Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Non comportando oneri finanziari per entrambi i contraenti, esso potrà essere registrato a tassa fissa, in caso d’uso, da una delle due parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rettore Il legale rappresentante

Università Politecnica delle Marche Agenzia regionale sanitaria

*Prof. Sauro Longhi*  *Dott. Rodolfo Pasquini*